

Statuto **dell'associazione *Ricoclaun O.D.V.***

** - *** - **

Art. 1

Definizioni

Nel presente statuto, i seguenti termini hanno il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi espressamente altrimenti:

- 1) Associazione: associazione di volontariato Ricoclaun.
- 2) Consiglio: consiglio direttivo.
- 3) Consigliere: membro del consiglio direttivo.
- 4) Socio: socio attivo e socio onorario dell'associazione.
- 5) Assemblea: assemblea dei soci.

Art. 2

Denominazione, logo e sede legale

Il nome di questa associazione è Associazione *Ricoclaun O.D.V.*- *Organizzazione di volontariato*: sono ammesse anche differenti diciture purché risulti non equivoca la funzione di volontariato dell'associazione.

La sede legale è in Vasto (CH), alla Via delle Croci n. 99, c.f.: 92038000698.

Il logo dell'associazione è quello registrato in data 18/11/2014 presso la Camera di Commercio di Chieti e avente n. d. 0001651518.

L'associazione è stata costituita nel 2014 per iniziativa dei coniugi Antonio Di Iorio e Rosaria Spagnuolo, in memoria del proprio figlio Enrico, prematuramente scomparso dopo una grave malattia. I predetti coniugi sono i proprietari esclusivi sia dell'attuale nome che dell'attuale logo dell'associazione e pertanto, qualora essi cessino di far parte di quest'ultima, per qualsivoglia motivo, potranno chiedere al consiglio, per iscritto ed anche disgiuntamente, che l'associazione muti il proprio attuale nome e logo: a seguito di tale eventuale comunicazione, l'associazione provvederà a indire un'assemblea nella quale si procederà ed effettuare i cambiamenti anzidetti, il tutto entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti previsti della legge. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. L'uso del termine "per iscritto", in qualsiasi sua analoga forma, intende l'uso di posta raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail: si terranno in considerazione a riguardo gli indirizzi risultanti dal libro dei soci.

Art. 5

Finalità e attività

L'associazione è fondata su base volontaria, è apolitica ed aconfessionale, e non ha scopo di lucro: persegue finalità di solidarietà sociale prevalentemente in favore di coloro che attraversano gravi momenti di malattia fisica, psichica e/o morale, di abbandono, nonché verso coloro hanno subito il trauma di una calamità naturale. Altra finalità dell'associazione è quella di sensibilizzare la società civile sui temi della *clownterapia* e del volontariato in generale.

Art. 6

Scopo dell'associazione

Lo scopo principale dell'associazione è offrire un servizio di *clownterapia* ovunque ve ne sia bisogno ed in particolare all'interno di ospedali, cliniche riabilitative sia pubbliche che private, case di riposo per anziani, aree colpite da calamità naturali, case famiglia, etc. L'obiettivo è quello di alleviare la sofferenza derivante da stati di malattia fisica e/o psichica, o anche semplicemente da solitudine, attraverso le attività di clownterapia che si concretizzano nell'esecuzione di gags divertenti, musica, attività ludiche in generale, piccole esibizioni teatrali e musicali, arte terapia, barzellette, etc. Il tutto per sfruttare i benefici della risata e del buon umore sull'organismo umano, come scientificamente dimostrato dalla disciplina della gelotologia. In secondo luogo l'associazione ha lo scopo di sensibilizzare la società civile sulle tematiche relative ai benefici ed importanza della clownterapia e ciò organizzando corsi di formazione per clownterapeuta, conferenze, interviste, studi sul campo, pubblicazioni specifiche ed organizzando eventi cittadini nelle piazze e in luoghi pubblici, etc.

Infine, l'associazione si pone lo scopo di sensibilizzare le persone sul tema del volontariato in generale e di farle avvicinare ad esso, anche creando una rete di contatti e collaborazioni tra associazioni di volontariato di varia natura.

Art. 7

Limiti territoriali

L'associazione non si pone limiti territoriali per l'espletamento delle proprie attività che potranno dunque svolgersi su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero; tuttavia riconosce una priorità d'azione nell'area delle regioni di Abruzzo e Molise.

Art. 8

Ammissione

Requisiti generali. L'associazione si compone di persone che abbiano compiuto almeno il 16° anno di età, che hanno formalizzato la loro volontà di far parte dell'associazione e superato con profitto il corso di formazione in clownterapia organizzato periodicamente dall'associazione stessa, e che dimostrino un carattere socievole, integrità morale, disponibilità a porsi gratuitamente al servizio

della comunità, serietà nella persecuzione degli impegni presi, assenza di pregiudizi razziali di qualunque genere. Per i soci non ancora maggiorenni è necessaria l'autorizzazione da parte di chi ne esercita la patria potestà. I requisiti del presente comma sono richiesti a tutti i soci dell'associazione. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento, da parte del consiglio direttivo, della domanda di iscrizione all'associazione e alla verifica dell'esito della sua partecipazione al corso di formazione in clownterapia. L'accoglimento o rigetto, quest'ultimo motivato, della domanda di iscrizione sono inappellabili e sono comunicati all'interessato entro 7 giorni dalla sua domanda.

1) *Tipologie di affiliazione.* L'associazione ha tre tipi di soci: *attivi, onorarie sostenitori.*

2) I soci *attivi* sono coloro che hanno superato con profitto il corso di formazione in clownterapia e che siano stati ritenuti idonei dal consiglio. I soci attivi devono essere in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali e devono rispettare i livelli di assiduità indicati nell'art. 11 di questo statuto. La qualifica di socio attivo può essere eventualmente concessa dal consiglio, a voto unanime, anche a coloro che abbiano effettuato un corso di formazione in clownterapia presso altre associazioni, enti od organizzazioni, ovvero che siano in possesso di comprovate competenze ritenute dal consiglio idonee allo svolgimento delle attività dell'associazione. Per i soci attivi non ancora maggiorenni sono previsti alcuni limiti nelle attività di servizio ed agevolazioni economiche per il pagamento delle quote sociali annuali, come indicato nel regolamento.

3) I soci *onorari* sono coloro che si iscrivono all'associazione ma che non hanno frequentato o superato il corso di formazione di clownterapia. Essi pertanto non potranno svolgere le attività di servizio dell'associazione ne' sono tenuti a frequentare i corsi di formazione permanente, ma possono partecipare alle attività per essi riconosciute nel regolamento. I soci onorari sono anche coloro che, distintisi per particolari qualità personali e sociali, siano omaggiati di tale qualifica dal consiglio a voto unanime. Infine, sono soci onorari, i soci attivi che non siano riusciti a raggiungere il previsto livello minimo di formazione permanente ed attività di servizio annuali ma che abbiano fatto richiesta al presidente di permanere nell'associazione. Tutti i soci onorari possono diventare soci attivi se ottengono i requisiti previsti al punto n. 2 del presente articolo.

Per i soci onorari sono previste delle agevolazioni economiche nel pagamento delle quote sociali, come specificato nel regolamento.

4) *Soci sostenitori.* I soci sostenitori sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, ma non partecipano attivamente alle attività dell'associazione: essi hanno diritto di partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto in seno a quest'ultima.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei e la quota associativa non è trasmissibile.

Art. 9

Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'associazione purché preventivamente o successivamente autorizzate dal consiglio, oltre ai casi di legge; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali; ciascun socio ha diritto ad un voto eccetto i soci sostenitori.

I soci hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività associativa in favore della comunità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; rispettare i livelli minimi di assiduità previsti nell'art. 11 del presente statuto; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 10

Qualità di volontario

La qualità di socio, basandosi sul carattere di volontariato, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 11

Assiduità

Ciascun socio attivo si impegna a rispettare i livelli minimi di assiduità nelle attività di servizio e di formazione permanente così come stabilite nel regolamento.

E' in ogni caso consentita, per ogni bimestre, una sola assenza dal servizio ed una sola assenza dalla formazione permanente. Le presenze vengono calcolate in crediti come specificato nel regolamento. Previa autorizzazione del consiglio è possibile conteggiare ai fini delle presenze anche attività di clownterapia compiute al di fuori dell'associazione, ovvero ottenere temporanee dispense dalle attività.

Art. 12

Cessazione dell'affiliazione

Il socio può dimettersi dall'associazione in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da indirizzarsi al presidente: così facendo il socio rinuncia a qualunque rimborso della propria quota sociale eventualmente già versata all'associazione.

Per le dimissioni del presidente è richiesto un suo preavviso scritto di almeno 30 giorni da indirizzarsi al consiglio.

Altri casi di cessazione dei soci possono essere previsti e disciplinati dal regolamento.

Nel caso in cui si prevedano nel regolamento ipotesi di provvedimenti di *sospensione e/o esclusione* del socio dall'associazione, dovrà essere in ogni caso garantita la motivazione del provvedimento e la comunicazione in forma scritta all'interessato, il quale avrà a sua volta facoltà di produrre una propria memoria difensiva ed ottenere, in relazione a quest'ultima, un pronunciamento definitivo e motivato dal competente organo dell'associazione.

Art. 13

Strumenti di composizione controversie

Fermo restando gli strumenti di composizione delle controversie previsti dalla legge, i soci si impegnano a ricorrere preliminarmente ad uno dei seguenti strumenti interni all'associazione per la risoluzione bonaria di eventuali controversie tra i soci:

Mediazione presidenziale. Nel caso sorgano problemi tra i soci, riguardanti questioni associative, essi possono chiedere al presidente di essere da questi ascoltati – prima singolarmente e poi assieme – entro 15 giorni dalla loro richiesta al fine di ottenere da questi una proposta conciliativa. Il

presidente ne informa in ogni caso e senza ritardo il consiglio e, ove l'esito della prima conciliazione sia negativo, il consiglio potrà comunicare una propria proposta, votata a maggioranza, che si considererà vincolante per i soci istanti.

Appello. Nei soli casi di sospensione o esclusione dall'associazione, il socio ha diritto, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento consiliare, di presentare una propria memoria difensiva al consiglio per tramite del presidente: entro i 30 giorni successivi alla presentazione della memoria difensiva il consiglio, a maggioranza dei due terzi, si esprimerà in maniera definitiva sul provvedimento, motivando la propria decisione e comunicandola al socio senza ritardo.

Art. 14 *Organi sociali*

L'associazione si compone dei seguenti organi sociali:

1) *Assemblea dei soci.* L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio lo ritenga necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci nei modi indicati nel regolamento.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

2) *Consiglio Direttivo.* Il consiglio è composto da soci eletti dall'assemblea, nel numero minimo di cinque membri estendibile ad un massimo di sette, ma in ogni caso dovrà essere in numero dispari.

Il consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio ha il compito di: attuare le decisioni dell'assemblea; di gestire l'amministrazione ordinaria dell'associazione; deliberare sulle le richieste di adesione all'associazione; di comminare e/o revocare sanzioni disciplinari in capo ai soci; predisporre il rendiconto annuale economico-finanziario, preventivo e consuntivo, dell'associazione da sottoporre ad approvazione dell'assemblea; stabilire le quote sociali annuali che i soci devono pagare; designa eventuali collaboratori preposti alle varie attività sociali; e in generale prendere decisioni per il perseguimento degli scopi e finalità dell'associazione. Le decisioni del consiglio sono definitive e vincolanti per tutti i soci, salvo quanto indicato all'art. 11 del presente statuto.

3) *Consigliere.* Il consigliere è un membro del consiglio nominato dall'assemblea, dietro propria candidatura, tra i soci maggiorenni.

4) *Presidente.* Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, si adopera per la risoluzione di conflitti interni ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio.

5) *Vice-presidente*. Il vice presidente è anch'esso un consigliere nominato con le stesse modalità del presidente. Il vice presidente collabora direttamente con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

6) *Segretario*. Il segretario è un membro del consiglio che supporta l'attività del presidente e redige i verbali dell'assemblea e quelli del consiglio, salvo diversa disposizione dei relativi organi.

7) *Tesoriere*. Il tesoriere è nominato con cadenza biennale dal consiglio tra i suoi membri oppure tra i soci attivi e/o soci onorari e risponde del proprio operato al consiglio con relazioni annuali. E' responsabile del patrimonio dell'associazione. Il tesoriere ha il compito di: elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il consiglio approva e poi sottopone all'approvazione dell'assemblea; assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento dell'associazione, nonché attua le delibere del consiglio in materia amministrativa; presentare il rendiconto annuale all'assemblea; assicurare la contabilità corrente delle spese dell'associazione; relazionare al consiglio eventuali inadempienze economiche da parte dei soci dell'associazione della quale gestisce entrate ed uscite.

8) *Gruppi tematici*. E' prevista la possibilità di formare piccoli gruppi di soci che si occupino in modo specifico di alcune tematiche afferenti le attività associative. Ciascun gruppo tematico dovrà essere composto almeno per la metà da soci attivi e farà diretto riferimento al consiglio al quale spetteranno tutte le decisioni finali. I gruppi tematici saranno organizzati nei modi stabiliti dal regolamento.

Tutti gli organi sociali, tranne l'assemblea, hanno durata di mandato biennale rinnovabile.

Art. 15

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva il bilancio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16

Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, possono essere a voto segreto quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto ed al regolamento con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole, ed inderogabile, di 3/4 dei soci.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, devono tenersi nel comune di Vasto.

Art. 17

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.

Art. 17

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18

Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. L'associazione non costituisce attività commerciale.

Il bilancio è predisposto dal consiglio e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 19

Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dal regolamento adottato dall'associazione.

Art. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21

Libri sociali

Vengono costituiti i seguenti libri sociali dell'associazione:

a) il libro dei soci: contiene le informazioni anagrafiche ed i contatti postali ed e-mails degli associati oltre alla richiesta originale di adesione all'associazione da parte di questi;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui sono trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono tenuti a cura del consiglio mentre i libri di cui alla lettera c) del presente comma sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare gratuitamente i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 22

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.